

Sentenza della Corte costituzionale n. 10/2019

Materia: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; ordinamento civile.

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione; articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in relazione all'articolo 9, commi 1 e 17, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 17, commi 50, lettera i), numero 5), e 97, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine all'articolo 17 della legge della Regione Lazio 4 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), nella parte in cui istituisce, al comma 50, lettera i), le zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, con possibilità di istituire zone destinate al solo allenamento, le quali devono in ogni caso avere natura temporanea, con operatività dal 1° giugno al 31 agosto di ciascun anno, nonché nella parte in cui stabilisce, al comma 97, che, nelle more dell'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Secondo il presidente del Consiglio dei ministri, la prima disposizione lederebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost., mentre la seconda si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost., poiché la disciplina del rapporto di lavoro del dipendente pubblico rientrerebbe nella materia "ordinamento civile", spettante in via esclusiva al legislatore nazionale e, quindi, sottoposta a legge statale e, per effetto del rinvio da essa operato, alla contrattazione collettiva, oltre che con l'articolo 117, comma terzo, Cost., in relazione all'articolo 9, commi 1 e 17, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, il quale prevede che il personale pubblico non possa fruire di un trattamento economico superiore a quello ordinariamente spettante per l'anno 2010.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondate entrambe le questioni.

In ordine alla prima, la Corte ha, innanzitutto, precisato che l'attività di allenamento dei cani in quanto strumentale all'esercizio della caccia, è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Corte al concetto di attività venatoria che, pur essendo riconducibile alla competenza legislativa residuale della Regione, impone al legislatore regionale di rispettare la normativa statale adottata in tema di

tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi (sentenza n. 139 del 2017). La materia, ha sottolineato la Corte, trova la propria regolamentazione nell'articolo 10 della legge 157/1992, che prevede l'assoggettamento alla pianificazione faunistico-venatoria dell'intero territorio agro-silvo-pastorale nazionale, nell'ambito della quale devono essere individuate *"le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati"*. Le Regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria nell'ambito di un'attività procedimentale articolata e complessa, sempre disciplinata dalla legge statale, che include più momenti di interlocuzione tecnica con l'ISPRA e che esprime una regola di tutela ambientale inderogabile per le Regioni, che non possono definire con legge l'arco temporale dell'attività venatoria (sentenze n. 193 e n. 90 del 2013, n. 116, n. 105 e n. 20 del 2012).

Quanto alla seconda questione, la Corte ha evidenziato come l'articolo 9, comma 5, della legge 150/2000, nelle more della cui attuazione è stata introdotta la disciplina regionale impugnata, preveda che le amministrazioni pubbliche possano dotarsi di un ufficio stampa demandando ad una apposita contrattazione collettiva l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali di riferimento. La previsione, da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN, ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, viola, secondo la Corte, l'articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost., in quanto *"la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra, ... nella materia "ordinamento civile" e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale"*. Tale rapporto è, in particolare, disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva che, relativamente al personale del Comparto funzioni locali, prevede, in attuazione del decreto legislativo 165/2001, un'apposita sezione contrattuale dedicata alla posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa.